

Sentenza n. 3765/2018 pubbl. il 03/04/2018
RG n. 41822/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO - Sezione PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della dott. Paola Maria Gandolfi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 41822/2016 R.G. promossa da:
ASSOCIAZIONE SAREPTA (c.f. 97102330152), con il patrocinio degli avv.
MORESCHI MASSIMO e ,

ATTORE;

contro:

COMUNE DI VITTORIA (C.F. 82000830883), con il patrocinio dell'avv. SIDOTI
LUCIA e

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 15/11/17 l'attrice e comparsa di risposta il convenuto, conclusioni che qui si intendono integralmente richiamate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18/7/16 l'Associazione Sarepta, titolare della struttura di assistenza "Villaggio Orsenigo", chiamava in giudizio il Comune di Vittoria per sentirlo condannare al pagamento di euro 17.038,00 per oneri di assistenza e ricovero dei minori Alessio, Elisa e Marco D'Izzia e della loro madre Angela Alaqua, che erano stati accompagnati alla struttura dai Carabinieri del Comando di Milano.

Si costituiva il Comune di Vittoria, eccependo il difetto di giurisdizione, il difetto di legittimazione attiva e passiva e contestando la fondatezza della domanda di merito, essendo la dimora degli assistiti da tempo in Milano.

Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., il G.I. all'udienza del 5/11/17 la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto deve essere disattesa l'eccezione di carenza di giurisdizione.

TRIBUNALE DI VITTORIA
- 4 APR 2019
1868



Invero, la Suprema Corte, pronunciata più volte sulla questione della giurisdizione sulle controversie patrimoniali aventi ad oggetto le spese di natura socio assistenziale relative al ricovero di soggetti c.d. deboli, ha affermato che, in tema di controversie patrimoniali tra comuni ed enti erogatori circa gli obblighi di assistenza deve escludersi l'esistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. tra le più recenti, Cass. 12.923/2014). Infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 204 del 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33 come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. a), nella parte in cui attribuiva al giudice amministrativo l'intera materia dei pubblici servizi, a prescindere dalla natura delle situazioni soggettive coinvolte. Ne consegue che le controversie relative ad obbligazioni assistenziali appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poichè non afferiscono a rapporti costituiti o modificati da provvedimenti amministrativi, atteso che dette obbligazioni si ricollegano a presupposti prefigurati dalla legge.

Invero, l'art. 6 della L. 328/2000 configura un'obbligazione, di natura privatistica, nascente direttamente dalla legge, disponendo che "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

La normativa in tema di assistenza, è poi stata attribuita alle Regioni, sicchè trova applicazione la LR Lombardia 12/3/08 che pure prevede, all'art. 8 che gli oneri sono a carico del Comune di residenza o dimora dell'assistito, essendo irrilevante il cambiamento di residenza o dimora determinato dal ricovero.

Il Comune convenuto afferma invero che, contrariamente alle risultanze anagrafiche, il nucleo familiare avesse da tempo stabile dimora a Milano.

Tuttavia, non solo il convenuto non offre alcuna prova in tale senso, ma dalla lettura del decreto 5/12/14 del Tribunale per i Minorenni di Milano (doc. 6 att.) emerge come la signora Alaqua, essendo il marito e padre Alessio D'Izzia stato arrestato per maltrattamenti in data 21/9/14 e rimesso in libertà il 27/9, abbia lasciato Scoglitti e cercato ricovero presso un'amica a Milano.

Certamente i pochi giorni passati tra la fuga a Milano e l'accompagnamento dei Carabinieri della signora e del figlio più piccolo al Villaggio Orsenigo, avvenuto il 20/10/14 non possono in alcun modo essere considerati quali assunzione di stabile dimora nel Comune di Milano.

Diversamente dal previgente criterio del domicilio di soccorso, dal 2000 il legislatore, nazionale e regionale, ha inteso onerare delle spese di assistenza il comune di residenza dei soggetti bisognosi, nel momento anteriore al ricovero.

Per i minori, il comune di residenza coincide come il comune di residenza, prima del ricovero, del genitore esercente la potestà sui minori.

Pacificamente, prima del ricovero entrambi i genitori dei minori erano residenti nel Comune convenuto.



Sentenza n. 3765/2018 pubbl. il 03/04/2018
RG n. 41822/2016

Le conclusioni che precedono sono ulteriormente confermate dalla richiamata giurisprudenza della Suprema Corte che affermato che, per individuare il soggetto debitore dell'obbligazione relativa alle spese di assistenza, occorre far riferimento al momento dell'insorgenza del credito (Cass. SS.UU. 12.12.2012 n. 22787).

Nessuna esplicita censura relativamente alla violazione degli obblighi di informazione (previsti dall'art. 6, comma 4, della l. 328/2000) risulta effettuata dall'ente convenuto nella comparsa di risposta, tale non potendo considerarsi la generica affermazione di essersi tempestivamente preso a carico le obbligazioni derivanti non appena appreso che la famiglia risiedeva a Vittoria.

Il comune di Vittoria, ove sia la signora Alaqua che il padre dei minori ospitati presso il Villaggio Orsenigo, avevano la residenza in epoca precedente al momento del ricovero, è pertanto tenuto al pagamento dei relativi oneri economici, a far data dal ricovero sino al 9/2/15, data di trasferimento dell'intero nucleo presso una struttura ad indirizzo segreto nel territorio siciliano, individuata dal convenuto.

Pertanto la domanda deve essere accolta ed il Comune di Vittoria deve essere condannato a rifondere all'Associazione SAREPTA Onlus l'importo di euro 17.038,00, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo.

Le spese seguono la soccombenza ed il Comune di Vittoria deve essere condannato a rifondere alla Associazione attrice l'importo qui liquidato di euro 4.835,00, oltre accessori di legge e spese generali non ripetibili 15%.

Non sussistono gli estremi oggettivi e soggettivi per una condanna ex art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione notificato il 18/7/16 dall'Associazione Sarepta, titolare della struttura di assistenza "Villaggio Orsenigo" nei confronti del Comune di Vittoria, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,

condanna il Comune di Vittoria a rifondere all'Associazione SAREPTA Onlus l'importo di euro 17.038,00, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;

condanna il Comune di Vittoria a rifondere alla Associazione attrice le spese di lite, come sopra liquidate in euro 4.835,00, oltre accessori di legge e spese generali non ripetibili 15%.

Milano 29/3/18

Il giudice
Paola Gandolfi



RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. MASSIMO MORESCHI (C.F. MRSMSM73C12F712M) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore di ASSOCIAZIONE SAREPTA, nel cui interesse si procede alla presente notificazione, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c.

NOTIFICO

l'allegata sentenza a COMUNE DI RAGUSA, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, DOMICILIATO PRESSO AVV. LUCIA SIDOTI (C.F./P.IVA SDTLCU78L43G273A) all'indirizzo di posta elettronica lucia.sidoti@avvragusa.legalmail.it estratto dall'albo tenuto dall'ordine o dal collegio professionale cui appartiene il destinatario della notifica

DICHIARO

che la presente notificazione viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Giudice del Tribunale Ordinario - Milano sezione I- R.G. 41822 / 2016

ATTESTO

che la copia informatica [Sarepta-Comune di Vittoria_sentenza.pdf] allegata è conforme all'originale telematico estratto dal fascicolo informatico RG 41822/16 del Tribunale di Milano.

Avv. MASSIMO MORESCHI

AVV. MASSIMO MORESCHI

Patrocinante in Cassazione
Via Sant'Agnese, 12 - 20123 MILANO
Tel.: 02 36 52 93 30 - fax 02 92 85 30 82
e-mail: m.moreschi@avvocatomoreschi.com

Yine
Jullie

Milano, 4 Aprile 2018

Gent. Sig.ra
Avv. Lucia Sidoti

A mezzo fax 0932984549

Oggetto: Associazione Sarepta-Comune di Vittoria

Gentile Collega,

Alla luce della sentenza resa nella causa tra le parti in oggetto, sono a richiederti se il Comune di Vittoria voglia provvedere spontaneamente al pagamento delle somme dovute alla mia assistita, ovvero:

Capitale	€ 17.038,00
Interessi sino al 4.4.18	€ <u>139,52</u>
Totale capitale e interessi	€ 17.177,52
Compensi	€ 4.838,00
Rimborso spese generali 15%	€ <u>725,70</u>
Sommano	€ 5.563,70
CPA 4%	<u>222,55</u>
Sommano	5.786,25
IVA 22%	<u>1.272,97</u>
Sommano	7.059,22
Complessivamente	24.236,74

Queste le coordinate bancarie:

Beneficiario: Associazione Sarepta onlus - Banca Popolare di Milano ag.
354 Iban: I

Attenderò bonariamente per i prossimi sette giorni, trascorsi infatigabilmente i quali in mancanza di bonifico, riterò la risposta negativa e quindi mi riterò libero di procedere con la notifica del titolo esecutivo e successivamente ad adempiere agli altri incombenzi di legge.

Con i migliori saluti

Avv. Massimo Moreschi